



CONSORZIO di BONIFICA dell'AGRO PONTINO
Corso G. Matteotti, 101 04100 Roma - Tel. 0773/46641

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 del D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I CONSORZI DI BONIFICA DEL LAZIO (C.I.G.): 7150365BDA

Art. 1 – Finalità del servizio

Il presente servizio ha per oggetto l'affidamento, mediante gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS.

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore dei Consorzi di Bonifica del Lazio e comprende le seguenti principali attività specialistiche:

1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi assicurativi connessi all'attività dell'Amministrazione consortile;
2. analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità di quest'ultime, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, all'esigenze dell'Amministrazione nonché a seguito del verificarsi di eventi dannosi;
3. assistenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi del Consorzio con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
4. assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi (ivi inclusi quelli intervenuti precedentemente all'aggiudicazione del servizio in oggetto e non ancora definiti) nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicuratrici e/o con le società di liquidazione del danno);
5. verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
6. puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

7. predisposizione di azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie stesse, nell'eventualità di loro inadempienze, con adozione, nel caso di reiterate inottemperanze, di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione consortile di segnalazione alla competente Autorità di controllo;
8. assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto, dei bandi di gara, delle lettere-invito e dei moduli di offerta tecnica ed economica in occasione di procedure di selezione del contraente che l'Amministrazione consortile riterrà di indire per l'assunzione delle polizze assicurative;
9. assistenza, ove richiesto, nei confronti della Commissione di gara nelle operazioni di valutazione delle offerte prodotte dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, predisponendo se del caso apposita relazione tecnica in merito;
10. redazione di pareri, orali e scritti, su questioni e/o tematiche inerenti le prestazioni oggetto del presente appalto;
11. assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
12. assistenza nella verifica delle coperture assicurative anche in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società Assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi;
13. assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Consorzio, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle Società Assicuratrici;
14. relazione annuale, riepilogativa delle polizze stipulate, con specificate le principali condizioni assicurative, lo stato dei sinistri denunciati ed il grado di sinistrosità dell'Ente in relazione alle singole coperture;
15. attività di informazione e aggiornamento del personale del Consorzio, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative contrattuali di interesse dell'Ente pubblico.

Art. 2 – Durata e decorrenza dell'incarico del contratto

Il contratto avrà durata triennale, dalle ore 00:00 del 01/11/2017 al ore 24:00 del 31/10/2020, con possibilità di proroga del servizio per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici).

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 del 7/09/2005 e s.m.

Art. 3 -Situazione assicurativa dei Consorzi di Bonifica del Lazio

I premi lordi anticipati per l'esercizio 2017 dai Consorzi di Bonifica del Lazio per contratti assicurativi ammontano a:

- CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO:	€ 116.515,78
- CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE:	€ 19.308,00
- CONSORZIO DI BONIFICA MAREMMA ETRUSCA:	€ 44.208,32
- CONSORZIO DI BONIFICA DELL' AGRO PONTINO:	€ 210.950,00
- CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO:	€ 84.558,17
- CONSORZIO DI BONIFICA SUD DI ANAGNI:	€ 41.289,01
- CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI:	€ 37.992,13
- CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI SORA:	€ 15.751,71
- CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE:	€ 48.350,00
- CONSORZIO DI BONIFICA REATINA:	€ 20.340,01

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Art. 4 – Commissione di gara

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara nominata ai sensi di legge.

Art. 5 – Corrispettivo del servizio

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dei Consorzi di Bonifica Lazio.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dei Consorzi di Bonifica Lazio

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula e/o rinnovo dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui gli Enti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc...) il valore presunto dell'appalto si stima in € 46.500,00 annui, ed € 186.000,00 commisurato alla durata del servizio di anni tre + uno € 186.000,00. Il suddetto valore è stato determinato, applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità 2017, le provvigioni del 5% per le Polizze RCA/ARD e il 10% per le altre polizze diverse dalla RCA/ARD

Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato da ogni Consorzio di Bonifica al Broker, il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere ad ogni Consorzi di Bonifica i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per i Consorzi di Bonifica.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati di pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Consorzio di Bonifica le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi all'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 7 -Obblighi delle parti contraenti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- ❖ impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, del disciplinare e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- ❖ svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- ❖ garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività degli Enti;
- ❖ garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- ❖ non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici degli Enti;
- ❖ non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare gli Enti senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli Enti;
- ❖ mettere a disposizione degli Enti ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- ❖ fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dei Consorzi di Bonifica del Lazio;
- ❖ garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- ❖ Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dei Consorzi di Bonifica del Lazio, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dagli Enti per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- ❖ A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

I Consorzi di Bonifica del Lazio si impegnano a:

- ❖ non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- ❖ rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'affidamento delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dei Consorzi di Bonifica del Lazio con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- ❖ indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- ❖ citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- ❖ fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 8 – Svolgimento dell'incarico

E' esplicitamente convenuto che restano in capo ai Consorzi di Bonifica aderenti, l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(*timbro e firma*)

ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici consortili, né è in grado d'impegnare in alcun modo gli Enti se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente i consorzi di bonifica autorizzano il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 9 – Referente del Broker

Il Broker si impegna, dopo l'aggiudicazione, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per ogni Ente per il servizio oggetto.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dagli Enti, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di questi ultimi.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 10 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi consortili competenti.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi consortili competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 11 – Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà dichiarare di essere in possesso di polizza assicurativa, della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110/112 del D.Lgs.n. 209/2005 con un massimale pari o superiore ad €. 5.000.000,00.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico

Art. 12 – Penali e risarcimento danni

I Consorzi di Bonifica del Lazio avranno diritto al risarcimento danni che eventualmente dovessero subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Art. 13 -Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà di ogni Consorzio di Bonifica risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento o pec. La risoluzione avrà effetto dal 120° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 del 7/09/2005.

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali (escluso il caso di concordato con continuità aziendale ai sensi della vigente normativa) della società aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure e fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 –Avvalimento

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Forma del contratto

La stipulazione del contratto, nella forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso, con il Soggetto aggiudicatario dovrà avvenire entro la data che verrà comunicata da parte dell'Amministrazione appaltante nel rispetto dei termini di cui all'art. 32, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

A tale scopo il Soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio consortile.

Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto sono a totale carico del Soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a presentare il certificato di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005, la polizza RC professionale depositata presso l'ISVAP ed eventuali altri documenti necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, non acquisibili direttamente dalla stessa.

Qualora l'Aggiudicatario, previa diffida della Stazione appaltante, non si presenti alla stipula del contratto di appalto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta. È facoltà discrezionale della Stazione appaltante procedere all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all'affidamento dell'appalto mediante nuova procedura di gara.

L'Amministrazione consortile si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.

**IL DIRETTORE GENERALE e
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Natalino CORBO)**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
